



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 4

via Milano, 58 - 65122 Pescara - Tel. 0854210598 - Fax 0854212665

C.F. 91117310689 - C.M. PEIC836003

e-mail: peic836003@istruzione.it - peic836003@pec.istruzione.it

www.istitutocomprendivo4pe.edu.it

REGOLAMENTAZIONE SCIOPERO

(art. 10 Accordo Nazionale 2/12/2020)

(Allegato al Regolamento Applicativo del Protocollo d'Intesa per la garanzia dei servizi indispensabili in caso di sciopero, sottoscritto in data 13/02/2021, prot. 1105/II.10 tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 3, c. 3 dell'Accordo Nazionale)

OPERAZIONI DI SCRUTINIO ED ESAMI FINALI

(art.10 c. 6 lett. d) e) Accordo Nazionale)

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

COMUNICAZIONE DEL PERSONALE IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO

In occasione dello sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta il personale a comunicare, sempre in forma scritta, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima

dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno comunicati al Ministero dell'Istruzione e sarà comunicato ad esso anche la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLE FAMIGLIE

Il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- le % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico in corso e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

PERIODI DI FRANCHIGIA

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nell'istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Morgione

Firma autografa omessa ai sensi
del D. Lgs. n. 38/1993